


SETTORE: DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO: POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **23 LUG. 2012** Deliberazione N. **468**

23 LUG. 2012

L'anno duemila..... il giorno del mese di negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. con l'intervento dei componenti:

CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

- | | | | |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1. | | 6. | |
| 2. | CARPINETA | 7. | GATTI ASSENTE |
| 3. | DE FANIS | 8. | GIULIANTE |
| 4. | DI DALMAZIO | 9. | MASCI ASSENTE |
| 5. | DI PAOLO | 10. | MORRA |
| 6. | FEBBO | 11. | |

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario.....

OGGETTO

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011. Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 relativo alle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 per l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale, come rettificato con Reg. (CE) n. 1396/2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale


VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 che stabilisce le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e s.m.i.;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della Politica Agraria Comune;

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani
(firma)




Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta

F.to Castiglione
(firma)

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO

Anna Maria Balassone
(firma)

26 LUG 2012



L'Aquila, li _____

VISTO il Reg. (CE) n. 885/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

VISTO il Reg. (CE) n. 1848/2006, relativo a irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

VISTO il Reg. (CE) n. 1681/1994, relativo a irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato con Reg. (CE) n. 2035/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

VISTO il Reg. (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29.10.2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 ;

VISTA la Legge 898/86, recante sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 689/81, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21.12.2009 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2007-2013 Abruzzo, avvenuta con decisione C(2009) 10341 del 17.12.2009;

VISTE le Linee guida MIPAAF sull'Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del 18/11/2010, sostitutive della precedente versione del 14/02/2008;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale".

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 07.08.2008, con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi";

VISTO il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi", documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTO il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

CONSIDERATO che il recepimento delle disposizioni di cui al D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. costituisce un adempimento necessario al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo rurale;

RITENUTO pertanto opportuno emanare le disposizioni regionali di recepimento del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., in maniera tale da definire compiutamente il sistema delle

procedure, dei controlli, delle violazioni degli impegni che comportano riduzioni ed esclusioni dagli aiuti concessi in attuazione della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

VISTO il documento "Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125" predisposto dall'Ufficio Programmazione e Interventi nel Settore Forestale del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, costituito da n. 22 (ventidue) facciate, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nel Documento di cui sopra sono esplicitate le modalità di individuazione dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 226 dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

RITENUTO pertanto di poter approvare il Documento "Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125", come sopra individuato;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, hanno espresso per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/1999;

UDITO il Relatore;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

in conformità con le premesse

DI APPROVARE il Documento "Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125" predisposto dall'Ufficio Programmazione e Interventi nel Settore Forestale del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, costituito da n. 22 (ventidue) facciate, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dei contributi pubblici previsti dal P.S.R. Abruzzo 2007/2013 si fa riferimento, per quanto non previsto nel Documento di cui sopra, alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali nonché al P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e successivi provvedimenti attuativi;

DI PUBBLICARE la presente Deliberazione e il Documento "Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125" sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo.



====DGR Approvazione Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 ===== FC

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 4.6.8 del 23 LUG. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Bellocchio



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) 2007-2013 DELLA REGIONE ABRUZZO

MISURA 226

Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE

DEL D.M. 22 DICEMBRE 2009 N. 30125

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi".

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. For. Francesco CONTU)

Contu

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco LA CIVITA)

La Civita



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 22

- 5 LUG 2012



INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA	3
2. IMPEGNI DERIVANTI DALL'ADESIONE AD UNA O PIÙ MISURE DEL PSR.....	3
3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE	4
3.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI.....	4
3.2. ELABORAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA	5
4. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI GRADUALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI	5
5. ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI ALLA MISURA 226	9
6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VINCOLO	12
7. SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI.....	14
8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPEGNO.....	15
8.1. SCHEDA DI VALUTAZIONE N.° 1	16
8.2. SCHEDA DI VALUTAZIONE N.° 2	17
8.3. SCHEDA DI VALUTAZIONE N.° 3	18
8.4. SCHEDA DI VALUTAZIONE N.° 4	19
8.5. SCHEDA DI VALUTAZIONE N.° 5.....	20
9. GLOSSARIO.....	21

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Le presenti disposizioni riguardano i casi di infrazione di impegni da parte dei beneficiari relativamente alla misura 226 dell'Asse 2 del P.S.R. Abruzzo 2007/2013.

1.1. Impostazione metodologica

Di seguito è definita la metodologia di calcolo delle riduzioni, delle sanzioni e delle esclusioni da applicarsi in caso di violazione degli impegni previsti dalla misura 226 del P.S.R. Abruzzo 2007-2013. Il metodo adottato si articola sostanzialmente nei passaggi di seguito descritti.

1. Fase preliminare:

- individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
- individuazione della tipologia di controllo da applicare;
- correlazione degli impegni con gli obiettivi della misura.


2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori:

- a) estrapolazione di tutti gli impegni definiti nel PSR e nel bando attuativo della misura;
- b) individuazione, per ciascun impegno, del relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dello stesso;
- c) valutazione, per ciascun impegno, degli effetti e delle conseguenze dell'inadempienza quale condizione di non ammissibilità o di riduzione graduale dell'importo erogabile, fino all'eventuale esclusione totale del beneficiario dal pagamento in casi particolarmente gravi;
- d) indicazione delle modalità di verifica dell'impegno (documentale o speditiva);
- e) individuazione degli obiettivi correlati con ciascun impegno previsto dalla misura/azione oggetto d'esame;
- f) definizione degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite dai regolamenti CE 1698/2005 e s.m.i. e 65/2011;
- g) elencazione, per ciascuna misura/azione, degli impegni specifici in un'apposita tabella riepilogativa così articolata:
 1. impegni essenziali la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
 2. impegni accessori la cui violazione comporta la riduzione parziale del contributo riferita ad una specifica spesa inammissibile;
 3. impegni accessori la cui violazione comporta una riduzione progressiva del contributo concesso.

2. IMPEGNI DERIVANTI DALL'ADESIONE AD UNA O PIÙ MISURE DEL PSR

Ai sensi degli artt. 50 e 51 del Reg. CE 1698/2005, così come modificato dal Reg. CE 74/2009, la partecipazione alle misure del PSR e l'accettazione di un provvedimento di concessione del contributo comportano l'assunzione, da parte del beneficiario, di alcuni



obblighi di ordine procedurale e di alcuni impegni nell'esecuzione dell'intervento sovvenzionato.

Gli impegni da rispettare sono previsti nelle schede di misura/azione per la quale l'agricoltore presenta domanda di aiuto/pagamento, così come descritte nel PSR 2007-2013 Abruzzo e nei relativi Avvisi Pubblici.

Sono definiti **impegni essenziali** gli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno medesimo; in tali casi si prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DM 30125 del 22.12.09, la decadenza totale dal contributo per la misura/azione di cui trattasi, con il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Qualora siano accertate eventuali inadempienze ad uno o più **impegni non essenziali** o **accessori** si applicano le riduzioni e le esclusioni previste nel presente provvedimento, per le quali si rimanda agli appositi indici di verifica predisposti nell'ambito di ciascuna scheda riepilogativa attinente alla misura o azione di riferimento.

Per ciascun impegno è redatta una scheda riassuntiva contenente: l'indicazione della Misura e/o dell'Azione; la descrizione dell'impegno associato ad un numero progressivo; le modalità di controllo previste; una griglia di indici di verifica per il calcolo delle riduzioni graduali.

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Sono stabilite, per le tipologie di azioni previste nell'ambito della misura 226 dell'Asse 2 del P.S.R. Abruzzo 2007/2013, le seguenti modalità di individuazione degli impegni e di elaborazione degli indici di verifica.

3.1. Individuazione degli impegni

I singoli impegni sono estrapolati dalla scheda di misura del PSR e/o dal relativo Avviso Pubblico e per ognuno di essi è individuato il **livello di attribuzione** (alla misura o all'operazione).


Sempre con riferimento al singolo impegno è determinata la **tipologia di controllo**. Le domande di pagamento presentate dai beneficiari sono sottoposte a controlli finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti di accesso alla misura nonché delle disposizioni procedurali e degli impegni connessi con la realizzazione dell'intervento. In particolare, il sistema dei controlli prevede:

A) controlli amministrativi che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Reg. CE 65/2011, comprendono la verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

I controlli amministrativi sono effettuati **sul 100% delle domande di pagamento** e devono prevedere almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata. Non si procede alla visita sul luogo dell'operazione se la stessa operazione fa parte del campione selezionato per il controllo in loco;

B) controlli in loco (artt. 25 e 26 Reg. CE 65/2011) svolti **su un campione** equivalente ad almeno il 4% della spesa annuale cofinanziata dal FEASR ed il 5% della spesa complessiva per l'intera programmazione;



C) **controlli ex post**, effettuati su un **campione pari all'1%** delle domande ancora soggette ad impegno e per le quali è stato già pagato il saldo, finalizzati, ai sensi dell'art. 29 del Reg. CE 65/2011, a verificare il rispetto degli impegni di cui all'art. 72, par. 1 del Reg. CE 1698/2005.

Le **modalità di rilevazione dell'inadempienza** sono individuate per i diversi impegni mediante elementi documentali o mediante evidenze concrete riscontrate nella struttura aziendale.

Infine è individuata la **tipologia di penalità da applicare** in caso di violazione di ciascun impegno, con la relativa base giuridica.

3.2. Elaborazione degli indici di verifica

Per gli impegni la cui violazione comporta riduzioni graduali sono attuate le seguenti fasi:

1. determinazione del **parametro di valutazione** di ciascun indicatore (rispettivamente di Entità, Gravità e Durata), da intendersi come variabile utilizzata per quantificare l'inadempienza riscontrata;
2. determinazione degli **estremi delle classi di violazione** (Bassa, Media, Alta) previste per ciascun indicatore al fine di determinare una riduzione equa e proporzionale all'infrazione riscontrata;
3. **calcolo della riduzione**: a norma del DM 22 dicembre 2009 sono previste, nel caso di riduzione graduale, percentuali di riduzione pari al 3%, al 10% o al 15% dell'importo erogabile in una data annualità come da tabella; detto calcolo segue la procedura illustrata nel successivo capitolo 4.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 < X < 3,00$	3%
$3,00 < X < 4,00$	10%
$X \geq 4,00$	15%

4. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI GRADUALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Nell'applicazione delle riduzioni si tiene conto delle disposizioni regolamentari di seguito elencate.


Articolo 30 (1) del Reg. (CE) n. 65/2011 - Differenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento ed importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Si procede pertanto all'esame della domanda di pagamento inoltrata dal beneficiario e si stabilisce l'importo ammissibile al sostegno distinguendo fra:

A) **CONTRIBUTO RICHIESTO (CR)**: è l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

B) **CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA)**: è l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se dall'esame della domanda di pagamento si rileva che la differenza fra l'importo richiesto (lettera A) e l'importo ammissibile a contributo (lettera B) è pari o inferiore al 3%, il Contributo Erogabile (CE) è pari al Contributo Ammissibile (CA).



Se dall'esame della domanda di pagamento si rileva che l'importo richiesto (lettera A) supera l'importo ammissibile a contributo (lettera B) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera B) si applica una riduzione, ottenendo quale risultato la quantificazione dell'importo del Contributo Erogabile (CE). L'importo della riduzione è calcolato in funzione della differenza tra importo richiesto e importo ammissibile a contributo.

In altri termini, se l'esame della domanda di pagamento finale rileva che il contributo richiesto (CR) supera il contributo ammissibile a liquidazione (CA) di oltre il 3%, il contributo erogabile (CE) è calcolato applicando al contributo ammissibile a liquidazione una riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e contributo ammesso a liquidazione (Δ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile espressa in percentuale è così calcolata:

$$\Delta\% = 100 \times (CR-CA)/CA$$

Se il Δ risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio:

CONTRIBUTO RICHIESTO (CR): € 1.000; CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA): € 950;

$$\begin{aligned} \Delta\% &= 100 \times (CR-CA)/CA = \\ &= 100 \times (1.000 - 950)/950 = \\ &= 100 \times 50 / 950 = \\ &= 5.000 / 950 = 5,26\% \end{aligned}$$

Essendo la differenza superiore al 3% si calcola il Contributo Erogabile (CE):

$$\begin{aligned} CE &= CA - (CR - CA) = \\ &= 950 - (1000 - 950) = \\ &= 950 - 50 = 900 \end{aligned}$$

Il Contributo Erogabile è pari ad € 900,00

Tuttavia **non si applicano riduzioni** se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di quelle spese, ritenute non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile.

Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e ex-post rispettivamente a norma degli articoli 25 e 29.

Art. 30 (2) del Reg. (CE) n. 65/2011 - False dichiarazioni rese deliberatamente


Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è **esclusa dal sostegno del FEASR** e si procede al **recupero degli importi** già versati per tale operazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa casistica: le false dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 all'atto della presentazione della domanda di aiuto; le altre dichiarazioni rese nelle fasi successive; le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di pagamento.

Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 - Durata delle operazioni d'investimento

L'articolo 72 prevede che "il contributo FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;



b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva."

La violazione di questa disposizione determina la **decadenza totale** della domanda di aiuto.

Art. 23 (1) del DM 30125 del 22.12.09 - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

Il DM 30125 del 22.12.2009 contiene disposizioni aggiuntive relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto" e disciplina la fattispecie di cumulo delle riduzioni.

L'art. 23, comma 1, del D.M. attribuisce alle Autorità di Gestione dei PSR il compito di individuare le fattispecie di violazione agli impegni ed i parametri per la definizione dei livelli di entità, gravità e durata delle violazioni.

Art. 19 del DM 30125 del 22.12.09 - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Art. 19 (3) e art. 20 del DM 30125 del 22.12.09 - Cumulo delle riduzioni


In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse (art. 19 c. 3).

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal precedente articolo 19 (art. 20).

La Regione Abruzzo ha dato attuazione alle misure del PSR attraverso l'emanazione di bandi che identificano, in recepimento della normativa comunitaria sopra elencata, gli obblighi procedurali a cui devono sottostare i beneficiari dei contributi e, per ciascuna misura, gli impegni relativi alla messa in opera degli investimenti.

Gli investimenti oggetto delle varie misure prevedono, inoltre, il rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale ad essi applicabile

Nella tabella che riporta la lista degli impegni di ciascuna misura/azione è individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla misura, all'operazione) al fine di identificare l'importo su cui dovrà essere applicata la percentuale di riduzione.



Nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad una specifica operazione: nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo ammesso per quella misura; nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente all'operazione.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione
Impegno AA	X	
Impegno BB		X

Per ogni impegno si accerta se sono riscontrabili violazioni. Se queste sussistono si determina il corrispondente livello di violazione (basso = 1; medio =3; alto =5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità, Entità, Durata), secondo la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indicatori si calcola la media aritmetica, che rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondando al primo decimale per difetto (secondo decimale compresi fra 1 e 5) o per eccesso (secondo decimale superiore a 5).

Esempio.

E' riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinata azione. L'impegno è violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

Si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica ($7:3 = 2,33$) che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 e dell'allegato 7 lettera b) del DM 30125 del 22.12.09, la Regione Abruzzo individua le percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto).

La media ottenuta (identificata dalla lettera X) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	10%
$X > 4,00$	15%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato

Per ciascun impegno violato si procede al calcolo degli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni di cui al sopra citato art. 20.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 19 del DM 30125 del 22.12.2009 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni per le quali

gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità = 5 e gravità = 5 e durata = 5).

Come disposto dall'art.19 comma 4 del citato D.M., ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Per quanto disposto dall'allegato 7 del D.M. 30125 del 22.12.2009, nei casi in cui la metodologia sopra descritta non è risultata applicabile a causa della mancanza di criteri di valutazione oggettivi e di parametri quantificabili e verificabili, si è provveduto ad individuare una o più fattispecie di violazione abbinando direttamente a ciascuna di esse una percentuale di riduzione del contributo concesso.


Le riduzioni così determinate possono essere applicate sull'importo complessivo della misura oppure, laddove pertinente, su una parte di essa.

5. ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI ALLA MISURA 226

Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione esclusione)	Tipologia di controllo: amm.vo (100%) in loco (5%) ex post (1%)
	Misura	Operaz.			
False dichiarazioni rese deliberatamente.	X		Reg. 65/2011, art. 30(2) DM 30125/09, art. 19, comma 4	Decadenza ¹	Amministrativo In loco Ex post
Modifiche sostanziali all'operazione, apportate entro 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori che: - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività.		X	Reg. 1698/05, art. 72, par. 1	Decadenza (entro i primi 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori) ²	Amministrativo In loco Ex post
Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato).		X	Reg. 65/2011 art. 30, par. 1	Riduzione Se la differenza è >3% riduzione pari alla differenza tra i due importi	Amministrativo In loco
Presenza di doppio finanziamento.	X		Reg. 65/2011 art. 24(5)	Decadenza ³	Amministrativo
Perdita nel periodo d'impegno, dei requisiti (oggettivi e soggettivi) di accesso alla misura previsti dal bando.	X		-Reg. 65/2011 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Riduzione del punteggio attribuito alla domanda di aiuto, così da non risultare utilmente collocata nella graduatoria definitiva per l'accesso al contributo.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancata esecuzione dei lavori.		X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Decadenza ⁴	Amministrativo In loco



Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione esclusione)	Tipologia di controllo: amm.vo (100%) in loco (5%) ex post (1%)
	Misura	Operaz.			
Esecuzione degli interventi previsti nel progetto in totale difformità da quanto nello stesso previsto e comunque in maniera tale da non consentire il raggiungimento, nemmeno parziale, degli obiettivi dello stesso.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco
Mancato rispetto del divieto di distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.		X	- Bando misura 226 - Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancata esecuzione degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere e/o degli impianti realizzati.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Presentare la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro la data prevista per la conclusione degli investimenti		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Riduzione (Scheda di riduzione n° 5)	Amministrativo
Parziale esecuzione degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere e/o degli impianti realizzati.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 226	Riduzione (Scheda di riduzione n° 4)	Amministrativo In loco Ex post
Esecuzione degli interventi previsti nel progetto in maniera parzialmente difforme da quanto nello stesso previsto e comunque in maniera tale da consentire solo il raggiungimento parziale degli obiettivi dello stesso.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda di riduzione n° 2)	Amministrativo In loco
Viali parafuoco predisposti in un periodo differente da 30 aprile-30 giugno.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda di riduzione n° 3)	Amministrativo In loco Ex post
Ritardo di esecuzione degli investimenti rispetto al tempo stabilito (salvo diverse disposizioni e/o proroga).		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda di riduzione n° 1)	Amministrativo In loco
Inadempienze comportanti l'impossibilità, per il personale impiegato nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi, di utilizzare le opere e le strutture realizzate o adeguate in attuazione del presente bando.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Varianti non autorizzate.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Decadenza⁵	Amministrativo In loco
Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo.	X		-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Decadenza⁶	Amministrativo In loco Ex post



Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione esclusione)	Tipologia di controllo: amm.vo (100%) in loco (5%) ex post (1%)
	Misura	Operaz.			
Mantenimento del possesso dei terreni oggetto di intervento per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione degli interventi e al mantenimento dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.		X	-Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Decadenza ⁷	Amministrativo In loco Ex post
Vincolo di destinazione d'uso e non alienabilità per 5 anni.		X	Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Rispetto dei termini per l'avvio dei lavori come previsti del bando ed eventuali proroghe.		X	-Bando 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Decadenza	Amministrativo In loco
Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.		X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post
Mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiano comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate.		X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post
Presentare la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro la data prevista per la conclusione degli investimenti.		X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo
Effettuazione di lavori in variante rispetto al progetto approvato prima della presentazione della richiesta di variante e qualora la stessa risulti ammissibile.		X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.		X	-All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i e Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post
Tabelle di informazione e pubblicità non conformi a quanto indicato nel bando.		X	-All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i e Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori - Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post
Mancanza di un sistema contabile distinto.		X	Art. 75 del Reg. 1698/05 e s.m.i Art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori Capitolo 6)	Amministrativo

Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione esclusione)	Tipologia di controllo: amm.vo (100%) in loco (5%) ex post (1%)
	Misura	Operaz.			
Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore.		X	- Art. 47, c. 2 del Reg. 1974/06 e s.m.i. - Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post
Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.		X	-Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i. -Bando misura 226 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 226	Riduzione (Scheda impegni accessori Capitolo 6)	Amministrativo In loco Ex post

NOTE:

¹ Nel caso di una falsa dichiarazione deliberatamente resa dal beneficiario, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

² Eccezioni:

- subentro di un beneficiario che soddisfi i requisiti di ammissibilità e dimostri almeno pari requisiti ai fini della valutazione;
- in caso di cessazione definitiva, adempimento di almeno i 4/5 dell'impegno, in mancanza di possibilità di subentro;
- cause di forza maggiore
- approvazione di varianti.

Il cambio di destinazione d'uso di un bene entro il periodo vincolativo previsto dall'art. 72 è punito con la revoca e la restituzione (maggiorata degli interessi) dell'importo relativo a quel bene. Non è da ritenersi disatteso il vincolo di destinazione del bene qualora un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, dandone preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

³ In caso di doppio finanziamento irregolare si considera che il beneficiario abbia agito deliberatamente e si applica la decadenza ai sensi dell'art. 30 (2) del Reg. 65/2011.

⁴ La decadenza non si applica qualora l'intervento realizzato parzialmente risulti organico e funzionale all'attività dell'azienda, ovvero che non vengano meno gli obiettivi e i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

⁵ La decadenza totale è stabilita nel caso in cui la variante non autorizzata comprenda spese non previste e modifichi sostanzialmente la natura e la finalità dell'investimento ammesso.

⁶ Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Tale inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità comportando, quindi, la decadenza della domanda di aiuto o di pagamento (esclusione dall'aiuto), in quanto sussiste una negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione e controllo previste, anche in riferimento all'accesso alla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

⁷ Non si applica la decadenza qualora si verifichi trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.) e chi subentra, nella proprietà o conduzione dell'azienda, assume l'impegno del cedente per la durata residua.

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VINCOLO

Vincolo di non alienabilità e di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla concessione del contributo.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida nazionali, si stabilisce che durante tale periodo vincolativo quinquennale, eventuali inadempienze (alienazione del bene, cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene) dovranno essere sanzionate in base al disposto dell'art. 29 del Reg. CE 65/2011, con l'esclusione dal sostegno dal FEASR e il recupero degli importo già versati.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli ex post.

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene.



Vincolo di destinazione d'uso del bene.

Per le variazioni di destinazioni d'uso, in presenza di autorizzazioni previste, non si applicano riduzioni dell'importo finanziato.

In caso di cambio di destinazione d'uso ed in assenza di autorizzazioni ma comunque per usi connessi al ciclo produttivo aziendale, si applica la riduzione dell'importo.

In caso di cambio di destinazione d'uso al di fuori dell'attività agricola, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli ex post

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene.

Impegno alla conduzione dell'azienda per almeno il periodo di vincolo degli investimenti (5 anni) a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e impegno a non apportare modifiche volontarie nella consistenza aziendale tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi pianificati, fatti salvi i casi di forza maggiore.

In caso di interruzione anticipata della conduzione dell'azienda nei primi 5 anni, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli in loco e documentali

Parametri di valutazione: verifica del rispetto dell'impegno di conduzione dell'azienda nel periodo previsto.



7. SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la **riduzione parziale del contributo**. Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con i punteggi agli stessi attribuiti e le modalità di calcolo delle relative riduzioni.

GRAVITA' - Impegni		no	si	punti	
1	Effettuazione di lavori in variante rispetto al progetto approvato prima della presentazione della richiesta di variante e qualora la stessa risulti ammissibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	
2	Mancanza delle tabelle di informazione e pubblicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
3	Tabelle di informazione e pubblicità non conformi a quanto indicato nel bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
4	Mancanza di un sistema contabile distinto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
5	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
6	Non fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	
7	Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
8	Mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	
				totale	X
Classe di violazione:					
bassa: somma compresa tra 1 e 5 ($1 \leq X < 5$)					
media: somma compresa tra 6 e 10 ($6 \leq X < 10$)					
alta: somma uguale o superiore a 10 ($X \geq 10$)					

ENTITA' - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:	
Bassa	fino a 50.000,00 €
Media	sopra 50.000 e fino a 200.000,00
Alta	sopra 200.000,00

DURATA	
Bassa	Almeno un'infrazione fra quelle elencate ai punti da 1 a 8
Media	Da 2 a 4 infrazioni fra quelle elencate ai punti da 1 a 8
Alta	5 o più infrazioni fra quelle elencate ai punti da 1 a 8


Esempio di calcolo

Il beneficiario, titolare di un investimento ammesso a contributo pari ad € 45.000, non ha provveduto a comunicare la variazione intervenuta nel periodo di impegno che ha comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate (infrazione n. 5, equivalente a 5 punti) e non ha predisposto le tabelle informative come richiesto da regolamento (infrazione n. 4 equivalente a 1 punto).

Calcolo della classe di violazione (gravità): Il punteggio totale derivante dalla somma delle singole violazioni è $(5 + 1) = 6$. La classe di violazione è pertanto **media**.

Calcolo dell'entità: l'importo del progetto approvato è di € 45.000,00. L'entità è pertanto **bassa**.

Calcolo della durata: le infrazioni commesse sono due (infrazioni n. 4 e n. 5). La durata è pertanto **media**.



Determinazione della riduzione. Per il calcolo della riduzione da applicare si inseriscono nella matrice i valori rilevati:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

Si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica ($7:3 = 2,33$) che risulta pari a **2,3** (2,33 arrotondato a 2,3).

Il punteggio compreso tra 1 e 3 corrisponde ad una riduzione del 3% sul contributo spettante (vedi capitolo 4 - modalità di calcolo delle riduzioni graduali per mancato rispetto degli impegni).

8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPEGNO

Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 la Regione o l'Autorità di gestione può individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari delle misure considerate, per alcune tipologie di impegni non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 19 del DM 30125/2009.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 7 al sopra citato D.M., ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter determinare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

Di seguito si riportano le fattispecie di violazione e le corrispondenti percentuali di riduzione.

8.1. Scheda di valutazione n.° 1

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Azione	Azione A Azione B
Descrizione impegno (art. 18 par. 1 Reg. 65/2011)	Ritardo di esecuzione degli investimenti rispetto al tempo stabilito (salvo diverse disposizioni e/o proroga)				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Avviso pubblico misura 226, cap. 16 - Esecuzione degli interventi				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)	misura				
tipologia di penalità	X	operazione (azione)		gruppo di coltura	
		decadenza totale		coltura	
		esclusione		campo di applicazione	
impegno pertinente di condizionalità	X	riduzione graduale		X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
				X (5%) controllo in loco	
modalità di verifica documentale	Verifica documenti giustificativi				
modalità di verifica presso l'azienda	Sopralluogo				


CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Percentuale di realizzazione dell'investimento entro i termini stabiliti pari o superiore all'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione pari o inferiore a 50.000 euro	Ritardo nel completamento degli interventi, in assenza di concessione di proroga, inferiore o pari a mesi uno dal termine stabilito
Medio (3)	Percentuale di realizzazione dell'investimento compresa tra il 50% e l'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 50.000 euro e fino a 200.000 euro	Ritardo nel completamento degli interventi, in assenza di concessione di proroga, compreso fra uno e tre mesi dal termine stabilito
Alto (5)	Percentuale di realizzazione dell'investimento inferiore al 50% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 200.000 euro	Ritardo nel completamento degli interventi, in assenza di concessione di proroga, compreso fra tre e sei mesi dal termine stabilito
Descrizioni specifiche La decadenza si applica nel caso in cui, alla scadenza dei termini fissati, l'investimento realizzato parzialmente non risulti organico e funzionale in base al progetto ammesso. Un ritardo superiore a sei mesi determina la decadenza in quanto equiparato alla mancata esecuzione			



8.2. Scheda di valutazione n.° 2

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Azione	Azione A Azione B
Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 65/2011)	Esecuzione degli interventi previsti nel progetto in maniera parzialmente difforme da quanto nello stesso previsto e comunque in maniera tale da consentire solo il raggiungimento parziale degli obiettivi dello stesso				
Base giuridica (relativa all'impegno)	PSR 2007-2013, Avviso pubblico misura 226, par. 18.1 - VIOLAZIONI COMPORANTI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)	X	misura		gruppo di coltura	
tipologia di penalità	X	operazione (azione)		coltura	
		decadenza totale	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione			
impegno pertinente di condizionalità	X	riduzione graduale		X	(5%) controllo in loco
	Verifica documenti giustificativi				
descrizione modalità di verifica documentale	Sopralluogo in azienda				
descrizione modalità di verifica presso l'azienda					


CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Sommatoria degli scostamenti rilevati in percentuale delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto inferiore al 30% del progetto approvato	1 operazione/intervento	5
Medio (3)	Sommatoria degli scostamenti rilevati in percentuale delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto compresa tra il 30% e il 50% del progetto approvato	2 operazioni/interventi	5
Alto (5)	Sommatoria degli scostamenti rilevati in percentuale delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto pari o superiore all'80% del progetto approvato	3 o più operazioni/interventi	5



8.3. Scheda di valutazione n.° 3

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Azione	Azione B
Descrizione impegno (art. 18 par. 1 Reg. 65/2011)	Viali parafulco predisposti in un periodo differente da 30 aprile-30 giugno				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	PSR 2007-2013, Avviso pubblico misura 226, par. 11.2 Azione B - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)		misura		gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)		coltura	
tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione		X	(5%) controllo in loco (controllo campione)
	X	riduzione graduale		X	(1%) controllo ex-post (controllo campione)
impegno pertinente di condizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documenti giustificativi				
descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Sopralluogo in azienda				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
o (1) Bass	Percentuale di realizzazione dell'investimento pari o superiore all'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione pari o inferiore a 50.000 euro	Scostamento di 15 giorni dall'esecuzione prevista, ovvero dal 30 aprile al 30 giugno
o (3) Medi	Percentuale di realizzazione dell'investimento compresa tra il 50% e l'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 50.000 euro e fino a 200.000 euro	Scostamento di 30 giorni dall'esecuzione prevista, ovvero dal 30 aprile al 30 giugno
o (5) Alto	Percentuale di realizzazione dell'investimento inferiore al 50% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 200.000 euro	Scostamento superiore ai 30 giorni dall'esecuzione prevista, ovvero dal 30 aprile al 30 giugno



8.4. Scheda di valutazione n.° 4

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Azione	Azione B
Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/2011)	Parziale esecuzione degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere e/o degli impianti realizzati				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	PSR 2007-2013, Avviso pubblico misura 226, par. 18.1 - VIOLAZIONI COMPORTANTI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)		misura		gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)		coltura	
tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione		X	(5%) controllo in loco
	X	riduzione graduale		X	(1%) controllo ex-post (controllo campione)
impegno pertinente di condizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documenti giustificativi				
descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Sopralluogo in azienda				


CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Percentuale di esecuzione degli interventi pari o superiore all'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione pari o inferiore a 50.000 euro	3
Medio (3)	Percentuale di esecuzione degli interventi compresa tra il 50% e l'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 50.000 euro e fino a 200.000 euro	3
Alto (5)	Percentuale di esecuzione degli interventi inferiore al 50% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 200.000 euro	3



8.5. Scheda di valutazione n.° 5

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Azione	Azione A Azione B
Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/2011)	Presentare la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro la data prevista per la conclusione degli investimenti				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	PSR 2007-2013, Avviso pubblico misura 226 cap. 16.4 - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)	X	misura operazione (azione)		gruppo di coltura coltura	
tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione			(5%) controllo in loco
	X	riduzione graduale			(1%) controllo ex-post (controllo campione)
impegno pertinente di condizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documenti giustificativi				
descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Sopralluogo in azienda				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Bas (1)	Documentazione necessaria completa	Dimensione economica dell'operazione pari o inferiore a 50.000 euro	Presentazione della richiesta di liquidazione e/o della documentazione mancante con ritardo compreso tra 1 e 15 gg rispetto ai termini stabiliti
Medio (3)	Documentazione necessaria incompleta	Dimensione economica dell'operazione superiore a 50.000 euro e fino a 200.000 euro	Presentazione della richiesta di liquidazione e/o della documentazione mancante con ritardo compreso tra 16 e 30 gg rispetto ai termini stabiliti
Alto (5)	Documentazione necessaria assente	Dimensione economica dell'operazione superiore a 200.000 euro	Presentazione della richiesta di liquidazione e/o della documentazione mancante con ritardo superiore a 30 gg rispetto ai termini stabiliti



9. Glossario

TIPOLOGIE DI CONTROLLO.

Controllo amministrativo.

A norma dell'articolo 11, comma 1 e 2, del Reg. CE 65/2011, "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità". Essi "comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del SIGC. I controlli incrociati si applicano come minimo alle particelle e al bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti". Oltre che avvalersi dei dati del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), tali controlli si avvarranno di tutti gli elementi documentali allegati alla domanda di aiuto/pagamento.

Ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011:

1. "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze".

2. "I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:


- (a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- (b) della conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- (c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- (d) della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte, oppure esaminati da un comitato di valutazione;
- (e) dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000".

3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- (a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- (b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- (c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- (a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 25;



(b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entità;

(c) lo Stato membro ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

5. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

6. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente

In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Controllo in loco.

A norma dell'articolo 12 del reg. CE 65/2011, "*Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari contemplati dal presente titolo.*". A norma dell'articolo 14 del reg. cit., si sottolinea che i controlli in loco "*riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita*". Tali controlli prevedono tutte le verifiche che è possibile effettuare in azienda, sia su elementi documentali, sia su elementi concreti (controllo "speditivo"), volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal richiedente.

Controlli ex post: Reg. (CE) n.65/2011, Articolo 29

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.

3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso.

Controlli amministrativi sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 del 2000, articoli 46 e 47.

Tipologia di penalità: decadenza totale (D); esclusione annuale (E); riduzione graduale (G).

